



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 12 del 12-02-18

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	FEDELI PAOLO	P
MACULAN VALENTINA	P	MARTINI RENATO	P
LOBBA PAOLO	P	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	P	FONTANA MASSIMO	Ag
MARINI ROBERTO	P	TESCARI CRISTINA	Ag
FILIPPI MATTEO	P	CORNA SIRO	Ag
LORENZI MATTEO ANTONIO	P		

Partecipa l'assessore Esterno Visonà Anna

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.-

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relaziona l'assessore Marini, illustrando la proposta di deliberazione.

Terminata la relazione, il Sindaco, presidente dell'assemblea, dichiara aperta la discussione che non riporta interventi.

Accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, al precedente punto dell'ordine del giorno della odierna seduta è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018;

RICORDATO che l'imposta unica comunale, IUC, si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI e nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRECISATO che la TARI è disciplinata dall'art.1 commi da 641 a 668, e da 682 a 704 dell'art.1 della Legge n.147/2013;

EVIDENZIATO, in particolare, che:

- il comma 650 dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un' autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Presidente della Repubblica n. 158/1999;
- il comma 652 dà la facoltà al Comune, in alternativa ai criteri indicati al comma 651, nel rispetto del principio "chi inquina paga", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- il comma 654 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 654 bis, introdotto dal d. l. 78/2015 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125), prevede che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il comma 683 pone a carico del Consiglio Comunale l'obbligo di approvazione delle tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 704 abroga l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 istitutivo della TARES la cui applicazione è cessata di conseguenza al 31.12.2013;

PRESO ATTO che l'art. 2 del D.P.R. n. 158/1999 rappresenta la tariffa di riferimento quale " l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli Enti Locali in modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il metodo cosiddetto normalizzato è costituito da un complesso di regole e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile ad ogni categoria di utenza domestica e non domestica, in modo tale da assicurare che il gettito copra interamente i costi

del servizio, evidenziati nel Piano Finanziario. La tariffa, sempre secondo il D.P.R. n.158/1999, è composta da una parte fissa e da una parte variabile, la parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti e relativi ammortamenti, mentre quella variabile è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alla particolare organizzazione del servizio e all'entità dei costi di gestione. La tariffa, inoltre, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Piano finanziario, approvato nel corso di questa stessa seduta, individua e classifica i costi che devono essere coperti con il gettito del tributo. Le tariffe sono invece finalizzate a ripartire tra gli utenti i costi indicati nel Piano Finanziario e nella relazione illustrativa, in conformità alle regole stabilite dal metodo normalizzato e a determinare, in conseguenza, le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili, quali la superficie e il numero di occupanti.

Per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche si utilizzano i coefficienti Ka per la parte fissa, in ragione della popolazione e dell'ubicazione del Comune e i coefficienti Kb per la parte variabile, rappresentati, quest'ultimi, in range delimitati tra un valore minimo e un valore massimo. Analogamente, per le utenze non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kc per la parte fissa e gli intervalli di produzione Kd (Kg/mq. anno) per la parte variabile, entrambi i coefficienti sono compresi in range tra un minimo e un massimo.

Il ricorso al metodo di calcolo descritto è dovuto al fatto che nel nostro Comune non sono presenti sistemi di misurazione puntuale del rifiuto prodotto, per cui lo stesso D.P.R. 158/1999 consente agli "Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuali degli apporti", di rapportare la parte variabile ad un quantitativo medio ordinario di rifiuto prodotto.

Il criterio seguito per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in assenza di dati che misurino l'effettiva produzione di rifiuti di entrambe le categorie, discende dall'applicazione della percentuale definita dal Consiglio Comunale con propria precedente deliberazione assunta in data odierna di approvazione del Piano Finanziario che ha riconfermato una percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche desunta pari al:

- 55 % dei costi fissi e variabili alle utenze non domestiche
- 45% dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche.

DATO ATTO che si è ritenuto di confermare, come per il 2018, i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio rispetto a quanto previsto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 in modo tale da evitare aumenti economici troppo elevati e garantire una certa perequazione nel carico fiscale ad esclusione delle categorie

- 22 (Ristoranti...)
- 24 (Bar, caffè...)
- 27 (Ortofrutta, pescherie...)

per le quali si propone di riconfermare l'applicazione del valore medio tra quello minimo e quello medio di cui sopra in quanto la specifica realtà del comune di Carrè comporta per tali attività un minor volume d'affari e, conseguentemente, di produzione di rifiuti;

RICHIAMATO il disposto dei commi 662 e 663 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 in base al quale i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento; con l'art. 56 del Regolamento comunale IUC - TARI la maggiorazione della misura tariffaria è stabilita nella misura del 100 per cento;

ATTESO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs.n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Vicenza con apposita deliberazione;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato nel corso di questa stessa seduta, il quale, tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti svolto dalla Società Alto Vicentino Ambiente srl;

EVIDENZIATO che l'ammontare complessivo dei costi da coprire con la TARI per l'anno 2018 ammonta a euro 335.000,00, suddivisi in costi fissi per euro 111.781,00 e costi variabili per euro 223.219,00;

RICHIAMATI :

- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che , "per il ripristino degli equilibri di bilancio", gli enti locali possano modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza contestualmente all'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

PRESO ATTO , altresì, che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 , all'art. 1, comma 37, estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016) con l'eccezione della TARI, che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che :

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- con nota n. 4033 del 28 Febbraio 2014 il ministero dell'Economia delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti ricordando che l'inserimento degli atti nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art. 13, comma 13 bis e 15 del D.L. n. 201/2011 e non deve pertanto essere accompagnato dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

RICHIAMATA la legge n. 147/2013, il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il DPR. n. 158/1999, il Regolamento comunale per la IUC-TARI, il Piano finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2018;

ACQUISITO altresì, l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

PRESENTI: N. 10 VOTANTI: N. 8 ASTENUTI: N. 2 (Martini e Marini
Giancarlo Battista)

FAVOREVOLI: N. 8 CONTRARI: N. //

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2018 i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di determinare conseguentemente per l'anno 2018 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come da:
 - allegato A) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
 - allegato B) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto, sulla base del Piano Finanziario approvato nella seduta odierna e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018;
3. di stabilire, relativamente alle utenze soggette a tariffa giornaliera, che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
5. di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 all'aliquota deliberata dalla provincia;
6. di provvedere alla trasmissione telematica del presente documento mediante inserimento dello stesso nel Portale del federalismo fiscale come indicato nella nota n. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge n. 214/2011);
7. di dichiarare, con la seguente separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di rispettare il termine del 31 marzo.

PRESENTI: N. 10
Giancarlo Battista)

VOTANTI: N. 8

ASTENUTI: N. 2 (Martini e Marini

FAVOREVOLI: N. 8

CONTRARI: N. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018.-

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 20-02-18 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20-02-18, al 07-03-18, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);

E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-02-18:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 20-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 20-02-18

*Il funzionario incaricato
Villanova Monica*

Tipologia	Categoria	Tariffe per l'abitazione Proprietaria Mensile (€) / Annuale (€)	Quota Mensile (€)	Quota Annuale (€)	Quota Mensile (€ / mq)	Quota Annuale (€ / mq)
DOMESTICA 51 / Abitazione		42.841,00	393	0,80	0,80	0,1867
DOMESTICA 51 / Abitazione		62.657,00	493	0,94	1,60	0,2194
DOMESTICA 51 / Abitazione		38.067,00	280	1,05	2,00	0,2450
DOMESTICA 51 / Abitazione		37.860,00	264	1,14	2,60	0,2660
DOMESTICA 51 / Abitazione		8.782,00	60	1,23	3,20	0,2870
DOMESTICA 51 / Abitazione		4.822,00	26	1,30	3,70	0,3034
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		7.933,00	290	0,80	0,80	0,1867
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		13.572,00	417	0,94	1,60	0,2194
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		8.242,00	263	1,05	2,00	0,2450
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		7.646,00	235	1,14	2,60	0,2660
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		1.315,00	47	1,23	3,20	0,2870
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		439,00	13	1,30	3,70	0,3034
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		840,00	10	0,80	0,80	0,1867
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		901,00	10	0,94	1,60	0,2194
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		95,00	1	1,05	2,00	0,2450
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		222,00	1	1,14	2,60	0,2660
DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		215,00	7	0,80	0,80	0,1867
DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		105,00	4	0,94	1,60	0,2194
DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti		648,00	5	0,94	1,60	0,2194
DOMESTICA 56 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di Residenti		27,00	1	0,94	1,60	0,2194

Allegato "A" Delibera C.C.
n. _____ del _____

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUANTE

Tabelle per UTILE Non Domestico									
Tipologia	Caloggeria	Superficie	Co	Kal	Costo Base	Costo Variabile	Totale		
NON DOMESTICA	1 / Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto	1.229,00	4	0,54	4,39	0,3335 € / mq	0,6663 € / mq	0,9998 € / mq	
NON DOMESTICA	3 / Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25.251,00	33	0,56	4,55	0,3458 € / mq	0,6906 € / mq	1,0364 € / mq	
NON DOMESTICA	4 / Campeggi distributori carburanti impianti sportivi	287,00	2	0,82	6,73	0,5064 € / mq	1,0215 € / mq	1,5279 € / mq	
NON DOMESTICA	6 / Esposizioni autosalone	1.778,00	4	0,43	3,52	0,2655 € / mq	0,5343 € / mq	0,7998 € / mq	
NON DOMESTICA	7 / Alberghi con ristorante	613,00	3	1,42	11,65	0,6769 € / mq	1,7682 € / mq	2,6451 € / mq	
NON DOMESTICA	8 / Alberghi senza ristorante	177,00	1	1,01	8,32	0,6237 € / mq	1,2628 € / mq	1,8865 € / mq	
NON DOMESTICA	11 / Uffici agenzie studi professionali	3.167,00	30	1,30	10,61	0,8028 € / mq	1,6104 € / mq	2,4132 € / mq	
NON DOMESTICA	12 / Banche ed istituti di credito	426,00	3	0,58	4,77	0,3582 € / mq	0,7240 € / mq	1,0822 € / mq	
NON DOMESTICA	13 / Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria	3.437,00	14	1,20	9,85	0,7411 € / mq	1,4950 € / mq	2,2361 € / mq	
NON DOMESTICA	14 / Edicola farmacia tabaccaio piulnicenze	171,00	1	1,45	11,93	0,8955 € / mq	1,8107 € / mq	2,7062 € / mq	
NON DOMESTICA	17 / Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere. barbieri. estetista. lavanderie	748,00	10	1,29	10,53	0,7966 € / mq	1,5982 € / mq	2,3949 € / mq	
NON DOMESTICA	18 / Attività artigianali tipo botteghe: falegname. idraulico. fabbro. elettricista	724,00	8	0,92	7,62	0,5681 € / mq	1,1565 € / mq	1,7247 € / mq	
NON DOMESTICA	19 / Carrozzeria autofficina elettrauto	990,00	6	1,25	10,25	0,7719 € / mq	1,5557 € / mq	2,3277 € / mq	
NON DOMESTICA	20 / Attività industriali con capannoni di produzione	75.027,00	78	0,65	5,33	0,4014 € / mq	0,8090 € / mq	1,2104 € / mq	
NON DOMESTICA	21 / Attività artigianali di produzione beni specifici	20.037,00	100	0,82	6,70	0,5064 € / mq	1,0169 € / mq	1,5233 € / mq	
NON DOMESTICA	22 / Ristoranti. trattorie. osterie. pizzerie. pub	1.093,00	5	6,58	53,99	4,0635 € / mq	8,1944 € / mq	12,2579 € / mq	
NON DOMESTICA	24 / Bar caffè pasticceria	677,00	8	4,54	37,21	2,8037 € / mq	5,6476 € / mq	8,4513 € / mq	
NON DOMESTICA	25 / Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi	1.573,00	5	2,39	19,61	1,4760 € / mq	2,9763 € / mq	4,4523 € / mq	
NON DOMESTICA	27 / Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	88,00	1	8,20	67,21	5,0639 € / mq	10,2009 € / mq	15,2649 € / mq	

Allegato "B" Delibera C.C.
n. _____ del _____

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CARRE'

Provincia di Vicenza

Verbale del 08.02.2018

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE COME OGGETTO "APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2018"

L'anno 2018, il giorno 8 del mese di febbraio, la sottoscritta Revisore Unico dei Conti del Comune di Carré (VI) dott.ssa Letizia Minotto, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.13 del 24.01.2018 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2018".

.....
Il Revisore, presa in carico la documentazione a lui trasmessa dal Responsabile del Servizio Interessato in data 07.02.2018

VISTO

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N.13 del 24.01.2018 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2018".

RILEVATO

- Quanto previsto dall'art.1 commi 641 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 in materia di IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) e di TARI;
- Che l'art.1, comma 169, della legge n.296/2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

ESAMINATO

- Il regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC, predisposto dall'Ufficio Ragioneria – Tributi, nella sua componente TARI;
- Il Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani per l'anno 2018;

PRESO ATTO

- ❖ Che la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668 e da 682 a 704 dell'art.1 della legge n.147 del 2013;

Comune di Carré – Revisore Unico dei Conti



- ❖ Che con D.P.R. n.158/1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti destinate alla copertura dei costi da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- ❖ Che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti svolto dalla Società Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;
- ❖ Che l'ammontare complessivo dei costi da coprire con la TARI per l'anno 2018 ammonta ad euro 335.000,00, suddivisi in costi fissi per euro 111.781,00 e costi variabili per euro 223.219,00;
- ❖ Che il comma 654 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- ❖ Che il comma 654 bis. Introdotto dal D.L.n.78/2015 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n.125), prevede che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- ❖ Che il comma 683 pone a carico del Consiglio Comunale l'obbligo di approvazione delle tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ❖ Che l'Ente ha ritenuto di confermare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio rispetto a quanto previsto dalle tabelle 2,3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 in modo tale da evitare aumenti economici troppo elevati e garantire una certa perequazione nel carico fiscale ad esclusione delle seguenti categorie:
 - 22 (ristoranti);
 - 24 (bar, caffè...);
 - 27 (ortofrutta, pescherie, ...)



Per le quali si propone di riconfermare l'applicazione del valore medio tra quello minimo e quello medio di cui sopra in quanto la specifica realtà del comune di Carrè comporta per tali attività un minor volume d'affari e, conseguentemente, di produzione di rifiuti;

- ❖ Dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L.;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Carrè n.13 del 24.01.2018 riguardante "APPROVAZIONE DELLA MISURA DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2018".

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 08.02.2018

Il Revisore Unico dei Conti

Minotto Dott.ssa Letizia



